CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI - MATERA
Via Matarazzo - 75100 MATERA
Cod. Ministeriale: MTMM107003
Pec:mtmm107003@pec.istruzione.it
email:mtmm107003@istruzione.it
Tel.: 0835.264489 – C.F.93057380771
Sito web: www.cpiamatera.edu.it

C.P.I.A. di MATERA - MATERA
Prot. 0003789 del 07/12/2021
06 (Uscita)

Il giorno 30 novembre 2021, alle ore 11:30, mediante collegamento telematico, viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell'istituzione scolastica CPIA di Matera.

La presente sarà inviata ai Revisori dei Conti, corredata della Relazione Tecnico finanziaria e della relazione Illustrativa, per il previsto parere.

L'ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

DI TRANI ANNA
CN=DI TRANI ANNA
C=IT
2.5.4.4=DI TRANI
2.5.4.42=ANNA

CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIOE ADULTI - MATERA

Parte Pubblica:
Il Dirigente Scolastico Reggente Dott.ssa Anna Di Trani _____

Parte Sindacale:

RSU Claudia Penisco _____

Francesco Roseto _____

Sindacati Scuola Territoriale

UIL Scuola _____

FLC/CGIL _____

SNALS _____

GILDA/UNAMS _____

CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI - MATERA
Via Matarazzo - 75100 MATERA
Cod. Ministeriale: MTMM107003
Pec:mtmm107003@pec.istruzione.it email:mtmm107003@istruzione.it
Tel.: 0835.264489 – C.F.93057380771
Sito web: www.cpiamatera.edu.it

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica **"CPIA di Matera".**
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2021/2022, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2022, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2
Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3
Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4
Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
   a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
   b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5
Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6
Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
   a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
   b. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
   c. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
   d. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 32 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
   - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
   - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
   - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);

- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8
Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
   - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
   - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
   - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
   - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9
Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata in **sede CTP Matera alla Via Parini**, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato nella **sede Amministrativa alla Via B. Matarazzo in Matera**, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10
Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. **1** unità di personale ausiliario e n. **1** unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11
Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12
Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13
Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.

2. Le unità da includere nel contingente sono individuate *ad esempio* tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14
Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 15
Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 16
Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
   - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
   - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
   - l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
   - l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.

Art. 17
Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale entro le ore **21:00;** con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite

la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 18
Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

Art. 19
Diritto alla disconnessione

Come previsto dall'articolo 22, comma 4, lettera c8) del C.C.N.L. 2016-2018 del 4 dicembre 2017, si inseriscono i seguenti punti relativi al cosiddetto "diritto alla disconnessione":

1.Le modalità di trasmissione delle comunicazioni rivolte al personale docente ed ATA, diverse da quelle cartacee emanate a scuola, potranno avvenire unicamente attraverso:
a. Email;
b. Registro elettronico;
c. Telefono.

2.Le comunicazioni, inoltrate unicamente nelle forme di cui al punto 1, non arriveranno:
a. Dopo le ore 21.00 delle giornate lavorative;
b. Prima delle ore 8:00 delle giornate lavorative;
c. Dopo le ore 15.00 del sabato e delle giornate prefestive;
d. Nelle giornate festive;
e. Quando il personale è in ferie;
f. Nel giorno di riposo del docente.

3.Le comunicazioni potranno essere effettuate:
a. TELEFONICHE: solo ed esclusivamente utilizzando i numeri di telefono ufficiali della scuola e non da numeri privati di dirigente o collaboratori/responsabili di sede-plesso del dirigente;
b. PER POSTA ELETTRONICA: solo ed esclusivamente attraverso e-mail dall'account istituzionale dell'istituzione scolastica.

4.Resta inteso che le convocazioni degli organi collegiali dovranno rispettare il calendario del piano annuale delle attività e, in ogni caso, le relative convocazioni dovranno essere disposte con congruo preavviso – di massima non inferiore ai 5 giorni – rispetto alla data di convocazione.
Faranno fede la data (e l'ora) di invio della convocazione.
È implicito che non possano esistere obblighi da parte del docente e del personale scolastico di restare connessi ai dispositivi digitali per ricevere e leggere notifiche da parte del dirigente scolastico, dei suoi collaboratori, di qualsiasi altro docente e applicato di segreteria. Il personale scolastico una volta terminato il servizio non ha obblighi di connessione, mentre tali obblighi esistono durante le ore di servizio.

Le uniche eccezioni saranno consentite in casi di emergenza, urgenza e necessità, motivate e giustificate da circostanze conclamate.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 20
Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2021/2022 è complessivamente alimentato da:
   a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MI;
   b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MI;
   c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
   d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Art. 21 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

OGGETTO Istituti Contrattuali oggetto del finanziamento	IMPORTO LORDO DIPENDENTE a.s.2021/2022	ECONOMIE a.s.2020/2021
FIS	13.501,67	9.400,33
FUNZIONI STRUMENTALI	3.390,14	0,00
INCARICHI SPECIFICI ATA	794,90	0,00
ORE ECCEDENTI	516,68	796,88
Area a rischio	0,00	0,00
Pratica Sportiva	0,00	0,00
Valorizzazione Personale scolastico	2.649,58	0,02

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 22
Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono

essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 23 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.
   A tal fine si precisa:
   - l'importo dell'indennità di direzione, spettante al Direttore SGA come parte variabile, viene detratto da quello complessivo del fondo di istituto; la stessa detrazione viene operata sull'importo dell'indennità di direzione da corrispondere al sostituto del DSGA;
   - l'importo dell'indennità di direzione spettante al DSGA - in base all'art. 3 del CCNL 25/7/2008, come integrato dal comma 63 della Legge 107/2015 in materia di organico dell'autonomia – è quantificato come segue, considerata l'assunzione in servizio in data 6 ottobre 2021:
   - € 750,00 per la complessità organizzativa (€ 30,00 per 25 docente nell'organico dell'autonomia e per ATA nell'organico di diritto);
   - € 750,00 per lett.c) (vedi art. 3 comma 2 CCNL 25/7/2008);
   - L'importo dell'indennità di direzione spettante al sostituto del DSGA viene determinato in €.206,29 (calcolata su 30gg) dell'indennità DSGA maggiorato della quota base della stessa indennità (vedi art. 3 CCNL 25/7/2008, come integrato dall'art. 38 CCNL 19/4/2018) e detratto l'importo del compenso individuale accessorio
   - l'importo FIS sommato algebricamente al Fondo Valorizzazione Personale Scolastico, alle Economie degli stessi capitoli e dell'anno precedente ammonta complessivamente ad **€. 25.551,60,** al quale si sottraggono l'indennità di direzione spettante al **DSGA di euro 1335,60 e al Sostituto di euro 206,29,** ammontante complessivamente pari ad **€ 1.541,89.**
   - **La somma di euro 24.009,71 è assegnata per le attività del personale docente €. 16.806,80 pari al 70% e per le attività del personale ATA € 7.202,91 pari al 30%**
2. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari a 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.
3. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 24 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF. L'amministrazione in base ai risultati delle attività di formazione sul territorio nazionale valorizza le migliori pratiche, incoraggiando la diffusione da parte dei diversi attori, di modelli innovativi, predisponendo azioni di semplificazione, al fine di realizzare un sistema di formazione in servizio in grado di determinare la crescita professionale continua del personale, la qualificazione del sistema istruzione e un reale innalzamento dei livelli dell'offerta formativa.

Art. 25– Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle

attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

a. supporto alle attività organizzative (delegati del dirigente, figure di presidio ai plessi, comm. orario, comm. formazione classi, responsabile qualità ecc.):
€ 4.725,00

INCARICHI	ORE	IMPORTO ORARIO	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Collaboratore del DS	130	17,50	2275,00	3018,93
Responsabile CTP POLICORO	70	17,50	1225,00	1.625,58
Responsabile CTP MARCONIA	70	17,50	1225,00	1.625,58

b. supporto alla didattica (coordinatori di classe, coordinatori di dipartimento, responsabili dei laboratori, gruppi di lavoro e di progetto ecc.):
€ 9.170,00

INCARICHI	ORE	IMPORTO ORARIO	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Coordinatori dei Consigli di Classe	144	17,50	2.520,00	3.344,04
Responsabile di laboratorio Matera	60	17,50	1.050,00	1.393,35
Responsabile di laboratorio Marconia Responsabile di laboratorio Policoro	50	17,50	875,00	1.161,13
Ideazione Sito Web per la Didattica	50	17,50	875,00	1.161,13
Referenti Covid 4 docenti:	60	17,50	1.050,00	1.393,35
Referente CELI	50	17,50	875,00	1.161,13
Docente Somministratore Prova Orale CELI	30	17,50	525,00	626,68
Didattica - Referente ALUNNI - Rilevazioni e Statistiche	30	17,50	525,00	626,68
NIV 5 docenti	50	17,50	875,00	1.161,13

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:
   a. flessibilità oraria e ricorso alla turnazione e intensificazione del carico di lavoro
   € 2.305,00, di cui 1.000,00 impegnati per i collaboratori scolastici e 1.305,00 per gli assistenti amministrativi
   b. particolari esigenze e particolare complessità di singoli incarichi, nel rispetto dell'art.27 della presente Contrattazione Integrativa d'Istituto:
   c. €. 500,00
   d. monte ore eccedenti rilevate da apposito registro firme e autorizzate con ordine di servizio
   € 2000,00

Art. 26– Funzioni Strumentali

1. I compensi per le funzioni strumentali del personale docente - previsti dall'art. 33 del CCNL 29/11/2007 - vengono stabiliti nelle seguenti misure:

Tipo incarico	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Area 1 - a Orientamento e Accoglienza b Comunità e centri di Accoglienza, SPRAR - 2 docenti, **pertanto 385,00 LD cadauno**	770,00	1.021,79
Area 2 - Gestione delle attività in rete, del sito web, della Formazione a Distanza (FAD) e della Didattica Digitale Integrata (DDI)	787,50	1.045,01
Area 3 a - Patti Formativi Individuali a.s. 2021/2022	507,50	673,45
Area 3 b- Gestione e Coordinamento dell'istruzione carceraria	525,00	696,68
Area 4 - Gestione PTOF Regolamento d'Istituto e Valutazione e Autovalutazione	787,50	1.045,01
	3.377,50	**4.481,94**

2. Il totale dei compensi (lordo dipendente) come sopra stabiliti ammonta complessivamente ad **€.3.377,50**, rientra nelle risorse appositamente destinate alle funzioni strumentali e con 12,64 di economie.

I docenti individuati coordinano con la loro attività aree dell'organizzazione scolastica di particolare rilevanza ed interesse per le quali si rende necessario ampliare le risorse, monitorare i processi e verificare i risultati, favorendo al contempo la formazione e l'innovazione.

Art. 27
Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale (ex bonus premiale docenti)

Sezione Docenti

1. I criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono stabiliti, tenendo conto delle risorse assegnate allo scopo secondo quanto di seguito indicato:
   - Per la valorizzazione del merito del personale docente per l'a.s. 2021/2022 le risorse individuate corrispondono a € **1.854, 71,** ovvero al 70% della somma assegnata all'Istituzione, pari ad € **2.649, 58.**

1)Referente educazione civica CPIA Matera. 15 h a 17,50
2)Referenti CTP 10h cadauno
1)Referente educazione alla salute. 40 h a 17,50
2)Referenti orientamento CTP Marconia e CTP Policoro. 15 h cadauno

105 ore pari ad € **1.837, 50** ed economia pari 17, 21.

Sezione A.T.A.

Per il personale A.T.A. al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001, sarà valutata la professionalità mediante valorizzazione del Dirigente Scolastico, in base ai criteri individuati secondo criteri di:

- Contributo documentato al benessere lavorativo;
- Creazione di un clima organizzativo relazionale che favorisca la gestione della conflittualità;
- Disponibilità alla formazione in servizio;
- Miglioramenti apportati e buone prassi lavorative.

2. Le risorse individuate corrispondono a € **794,87** ovvero al 30% della somma assegnata all'Istituzione, pari ad € **2.649, 58.**
   32 ore per i Collaboratori Scolastici pari ad **€ 400,00** ed agli Assistenti Amministrativi 27 ore pari ad **€ 391,5**0 un totale di economia pari a **€ 3,37**

L'assegnazione della valorizzazione spetta al dirigente Scolastico, che dovrà attenersi ai criteri sopraindicati.
Il personale tutto dovrà presentare domanda.
Non accedendo alla valorizzazione del merito, coloro i quali registreranno assenze superiori al 20% del proprio monte orario lavorativi e coloro i quali sono sottoposti a provvedimenti disciplinari.

Art. 28
Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 29
Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono definiti in compensi forfettari.
   I criteri per l'attribuzione dei compensi accessori al personale docente ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola/lavoro e di quelle relative ai progetti nazionali e comunitari destinate alla remunerazione del personale, sono fissati come segue:
   a) si tiene conto della manifestata disponibilità dal personale ATA a svolgere prestazioni aggiuntive da retribuire con compensi accessori;
   b) si considerano le specifiche e documentate esperienze e professionalità che il personale possiede, in relazione alle prestazioni aggiuntive necessarie per le attività ordinamentali e progettuali da svolgere;
   c) in presenza di un numero di personale disponibile superiore alle prestazioni da assegnare, in possesso dei necessari requisiti, si applica la regola della maggiore anzianità di servizio nella scuola, in prima battuta e quella della rotazione, successivamente;
   d) a parità di esperienze e professionalità possedute si applica la regola della maggiore anzianità di servizio nella scuola, in prima battuta e, successivamente, quella della rotazione.

In assenza di disponibilità e/o specifiche professionalità si fa ricorso alle collaborazioni plurime previste dagli artt. 35 e 57 del CCNL 29/11/2007.

2. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, sono rilevate da apposito registro firme e sono autorizzate con ordine di servizio. Mensilmente verrà fornito al dipendete riepilogo ore prestate in eccedenza e recuperi effettuati. Il criterio per lo svolgimento delle ore eccedenti sarà:
   a) Esigenza di servizio;
   b) Manifesta disponibilità del personale ATA in servizio sede/piano;
   c) in subordine ulteriore unità ATA disponibile con regola della maggiore anzianità di servizio nella scuola, in prima battuta e, successivamente, quella della rotazione
   Solo le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 30 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce previa pubblicazione di Avviso pubblico Interno stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono pari a €.794,90 da corrispondere nel seguente modo:
   - € 435,00 per n. 1 unità di personale amministrativo h.30
   - € 350,00 per n. 2 unità di collaboratore scolastico h.28
   - Economie € 9,9

Art. 31
Compensi per il personale coinvolto nei progetti delle aree a rischio, forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica

1. I compensi per il personale coinvolto nei progetti delle aree a rischio, forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica - previsti dall'art. 9 del CCNL 29/11/2007 – non sono stati previsti per questa istituzione scolastica
2. Il totale delle risorse appositamente destinate alle attività di cui al presente paragrafo qualora previste verranno ripartite nella proporzionalità determinata all'art.22 del presente contratto integrativo.

Art. 32
Compensi per le attività complementari di educazione fisica

1. I compensi per le attività complementari di educazione fisica - previsti dall'art. 87 del CCNL 29/11/2007 - non sono stati previsti per questa istituzione scolastica.
2. Il totale delle risorse appositamente destinate alle attività di cui al presente paragrafo qualora previste verranno ripartite nella proporzionalità determinata all'art.22 del presente contratto integrativo.

Art. 33
Altre risorse provenienti da altri enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale dell'istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni o altro

1. In caso di accesso da parte dell'istituto al finanziamento di interventi formativi promossi dalla da altri enti, pubblici o privati, destinati a retribuire il personale dell'istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni o altro, il Collegio dei Docenti delibera le forme, le modalità di intervento e le classi/gruppi di alunni coinvolti.

2. In relazione alle attività progettate e finanziate, gli incarichi sono attribuiti nel rispetto dei seguenti criteri generali:
   a) disponibilità a partecipare;
   b) competenze ed esperienze acquisite, nel rispetto delle Linee guida dell'Avviso pubblico
3. Nel rispetto del piano finanziario approvato.
4. In mancanza di piano finanziario vincolante, attese le incombenze di natura fiscale e per gli adempimenti connessi alla gestione amministrativo-contabile dei progetti o attività di cui al presente punto, saranno riconosciuti compensi ai docenti, al DSGA e al Personale A.T.A. nel rispetto di quanto approvato all'art.22 della presente contrattazione integrativa di istituto e nel rispetto delle ore effettivamente prestate oltre il normale orario di servizio per quanto riferito al personale ATA.

Art. 34
Interventi PON FESR FSE e Interventi POR

1. In caso di accesso da parte dell'Istituto al finanziamento di cui al presente punto, il Collegio dei Docenti delibera le forme, le modalità di intervento e le classi/gruppi di alunni coinvolti.
2. In relazione alle attività progettate e finanziate, gli incarichi sono attribuiti nel rispetto dei seguenti criteri generali:
   a) disponibilità a partecipare;
   b) competenze ed esperienze acquisite, nel rispetto delle Linee guida dell'Avviso pubblico.

I relativi compensi accessori sono destinati ai docenti e al personale ATA coinvolto, come da piano finanziario e nel rispetto delle ore effettivamente prestate oltre il normale orario di servizio

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 35
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 36
Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

Art. 37
Attuazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19

1. Il dirigente assume le disposizioni per l'attuazione delle misure previste dalla normativa vigente in materia di contrasto e di contenimento della diffusione del virus Covid-19 in applicazione del Protocollo d'Intesa sottoscritto dal Ministero dell'Istruzione e dalle organizzazioni sindacali il 6 agosto 2020.
2. Il dirigente garantisce le attività di informazione e formazione per il personale previste dalla normativa vigente in merito a quanto previsto al c. 1 del presente articolo.
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 38
Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 39
Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al **50%** di quanto previsto inizialmente.